

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ragionamento presuntivo è fondato sulla regola probatoria del più probabile che non: prova della participatio fraudis del terzo nella revocatoria ordinaria

La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Corte d'Appello Campobasso, sentenza del 3.1.2023

...omissis...

1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., fondandosi su critiche argomentate in maniera specifica e certamente congrua in rapporto al livello di approfondimento della pronuncia impugnata (la cui effettiva motivazione si risolve nella frase sopra riportata tra virgolette, essendo la restante parte dedicata all'esposizione delle condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria), così da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.

2. L'impugnazione è affidata a due motivi, con cui la sentenza impugnata è censurata per: 1) motivazione apparente e contraddittoria, omessa valutazione di prova decisiva e omessa pronuncia; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 277 c.p.c. e 2697 c.c.

Deduca l'appellante che il tribunale, con l'affermazione di insussistenza dei presupposti di legge dell'azione revocatoria, ha solo apparentemente giustificato la decisione di rigetto della domanda, avendo in realtà del tutto omesso l'esame degli elementi acquisiti, anche al solo fine di evidenziarne l'insufficienza; ribadisce, quindi, la prospettazione relativa alla sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., evidenziando l'erroneità dell'affermazione secondo cui incombeva sul creditore l'onere di dimostrare che l'atto di disposizione patrimoniale impugnato aveva avuto l'effetto di diminuire la garanzia patrimoniale del debitore.

3. Premesso che l'evidente carenza di motivazione della sentenza impugnata non esclude il potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito (Cass., 5.12.2008, n. 28838), le censure, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondate nei termini che seguono.

3.1. Non è oggetto di contestazione il credito vantato dall'appellante nei confronti di S.N., fondato su 7 cartelle di pagamento relative a tributi non pagati relativi agli anni dal 1994 al 2007, per un importo pari a Euro 1.247.718,33.

Anche nel presente grado di giudizio parte appellata, nell'argomentare in merito alla correttezza della pronuncia impugnata, ha affermato che gli effetti previsti dall'art. 2901 c.c. non possono prodursi automaticamente "per il solo fatto di aver allegato e provato la sola esistenza del credito e la sola avvenuta cessione di un bene immobile", con ciò, evidentemente, ammettendo l'esistenza del credito, il cui esatto ammontare non è rilevante accertare in questa sede.

Va, peraltro, considerato che ai fini della proposizione dell'azione revocatoria rileva l'esistenza di ragioni creditorie lese dall'atto di disposizione patrimoniale, che possono essere costituite anche da crediti non certi, né liquidi ed esigibili, da crediti eventuali, sub iudice o condizionati e persino da mere aspettative (sulla nozione lata di credito rilevante in tema di azione revocatoria v., per tutte, Cass., n. 4212 del 19.2.2020).

Ciò premesso, il tribunale, nell'affermare che incombeva sull'attore in revocatoria dimostrare che l'atto di disposizione patrimoniale aveva diminuito la possibilità di riscuotere il credito, non ha fatto corretta applicazione dei principi pacifici in materia.

Funzione propria dell'azione revocatoria è quella di consentire al creditore di esercitare sul bene oggetto dell'atto di disposizione da parte del debitore l'azione esecutiva finalizzata alla realizzazione del credito.

Considerata la natura cautelare dell'azione, presupposto sufficiente del suo esperimento è il pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore, che sussiste nel caso in cui si realizzi, per effetto dell'atto dispositivo, anche una semplice diminuzione delle possibilità di realizzazione del credito, potendo escludersi tale conseguenza solo quando tali possibilità rimangano immutate nonostante l'atto di disposizione posto in essere dal debitore; l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ma richiede soltanto la prova della "pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore" (Cass., n. 26310 del 29.9.2021).

Il pericolo di infruttuosità suddetto sussiste non solo in caso di compromissione totale della consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando per effetto dell'atto di disposizione patrimoniale si determini una variazione quantitativa, o anche solo qualitativa, del patrimonio, così da comportare un maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare la modificazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, mentre quest'ultimo, allo scopo di sottrarsi agli effetti di tale azione, ha l'onere di dimostrare "che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (Cass., n. 16221 del 18.6.2019; Cass., n. 19207 del 10.7.2018).

Poiché non vi è dubbio che la vendita di un immobile, determinando la sostituzione di questo con il denaro versato a titolo di prezzo, dà vita a una rilevante modifica qualitativa della consistenza patrimoniale del debitore, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass., n. 1896 del 9.2.2012), costituiva onere del debitore N. dimostrare l'esistenza di un suo patrimonio residuo di consistenza tale da garantire il soddisfacimento del credito dell'A..

In mancanza di tale dimostrazione deve, quindi, ritenersi sussistente l'eventus damni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili venduti fossero o meno gli unici rimasti in proprietà de..... il quale avrebbe dovuto provare, in forza di quanto esposto, che disponeva di altri cespiti di valore adeguato a soddisfare il credito dell'appellante.

La sussistenza del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione impugnato non può essere esclusa neppure dalla circostanza che gli immobili venduti erano gravati da pregiudizi (tre iscrizioni ipotecarie e un pignoramento).

A prescindere dal rilievo che il contratto di compravendita oggetto di causa reca l'impegno del venditore a cancellare a sua cura e spese le suddette iscrizioni pregiudizievoli e che le parti danno atto che di queste si è tenuto conto nella determinazione del prezzo, va considerato che parte appellata si è limitata a dedurre che "il trasferimento era gravato da numerose trascrizioni pregiudizievoli" e che il credito vantato dall'appellante "non avrebbe comunque potuto trovare soddisfazione mediante l'eventuale aggressione in sede di espropriazione forzata dell'immobile compravenduto attesa sia la necessità di preventiva soddisfazione dei creditori aventi privilegio temporalmente anteriore che l'ammontare di detti privilegi".

Si tratta di affermazioni da cui inequivocabilmente si ricava che sia le ipoteche sia il pignoramento si riferiscono a crediti diversi da quello per la cui tutela è stata proposta la revocatoria.

In tal caso non può essere escluso il pregiudizio per il creditore, dovendosi avere riguardo alla possibilità, da valutare con giudizio prognostico, della cessazione o della riduzione della garanzia ipotecaria (Cass., n. 20671 dell'8.8.2018; Cass., n. 11892 del 10.6.2016, secondo cui "la valutazione tanto della idoneità dell'attodispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria").

Nessun elemento hanno fornito gli appellati, sui quali ricadeva il relativo onere, allo scopo di consentire il giudizio prognostico suddetto (in particolare non sono state prodotte le note di iscrizione ipotecaria e la nota di trascrizione del pignoramento, o altri atti da cui ricavare la natura ed entità di crediti a cui essi si riferiscono) e non offrono elementi di giudizio idonei le visure ipotecarie prodotte dall'appellante, da cui risulta che: l'ipoteca del 1993 è stata cancellata nel 2003 per estinzione dell'obbligazione; le due ipoteche del 1996 e 1997 si riferiscono a decreti ingiuntivi di cui non è indicato l'importo oggetto di condanna; anche per il pignoramento immobiliare del 2004 non è possibile stabilire l'ammontare del credito azionato.

Non essendo possibile stabilire l'incidenza sul valore degli immobili dei pregiudizi gravanti sugli stessi deve concludersi che "l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni" (Cass., n. 11892/2016, cit.).

3.2. È altresì fondato il secondo motivo di appello nella parte con cui si deduce l'omessa valutazione circa la sussistenza della scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente.

Venendo in rilievo un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste in caso di conoscenza (a cui va equiparata la agevole conoscibilità), nel debitore e nel terzo (trattandosi di atto a titolo oneroso) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.

Non vi è dubbio che i...estinatario della notifica delle cartelle di pagamento prima dell'atto dispositivo impugnato per revocatoria e quindi pienamente a conoscenza dell'esistenza dello specifico credito dell'..., fosse ben consapevole del pregiudizio arrecato al creditore, nei termini che si sono precisati in precedenza, quindi quanto meno sotto l'aspetto della modifica dal punto di vista qualitativo del suo patrimonio e della consequenziale maggiore difficoltà di realizzazione del credito che la vendita contestuale dell'appartamento e del garage comportava. Quanto alla posizione di..... e terzo acquirente, va ribadito che, venendo in considerazione un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, non è necessaria la prova della conoscenza delle specifiche ragioni di credito per cui è proposta l'azione revocatoria e, men che mai, della collusione tra debitore e terzo, essendo sufficiente dimostrare la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del venditore (Cass., n. 28423 del 15.10.2021).

Considerata l'esistenza del rapporto di coniugio tra venditore e acquirente, deve escludersi, sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sulla regola probatoria del "più probabile che non", che la.....on fosse a conoscenza dell'esistenza di un'esposizione debitoria del N. per debiti fiscali, tanto più in considerazione del rilevante ammontare dei debiti risultanti dalle cartelle di pagamento: la comunione di vita che si instaura con il matrimonio porta a ritenere che, indipendentemente al regime patrimoniale adottato, i problemi economici dell'uno siano a conoscenza dell'altro, se non altro perché incidono inevitabilmente sulla vita familiare.

A tale riguardo va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento soggettivo richiesto dalla legge in capo al terzo acquirente nell'ipotesi di revocatoria di atto a titolo oneroso può essere ricostruito sulla base di presunzioni semplici, tra cui l'esistenza di un rapporto di parentela tra le parti (Cass., n. 1286 del 18.1.2019: "La prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente").

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, integralmente riformata, con accoglimento della domanda di revocatoria proposta.

Ne consegue la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno poste a carico degli appellati in solido in applicazione del principio della soccombenza e liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riconoscimento di valori pari ai minimi, parametrando la liquidazione al valore della causa dato dal credito a tutela del quale è stata esperita l'azione (Cass., n. 3697 del 13.2.2020) e con esclusione della fase istruttoria.

Pqm

la Corte d'appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 85/2019 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 11.2.2019, proposto da Agenzia delle entrate - Riscossione, con citazione notificata il 20.3.2019, nei confronti di S....., così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda proposta, dichiara inefficace rispetto ad Agenzia delle entrate - Riscossione, il contratto di vendita rogato il 27.9.2007 dal notaio A.....), intervenuto tra, avente ad oggetto appartamento e locale garage siti in V.,, unità immobiliari censite in catasto al foglio.....(il locale garage);

2) condanna gli appellati in solido a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 9.624,00 e per il presente grado in Euro 11.459,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 16 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 gennaio 2023.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
